Originale

Comune di Carcoforo

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

Tributi comunali sui rifiuti (TARI): approvazione Piano finanziario, tariffe e relative scadenze per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTOLINI VITTORIO - Sindaco	Sì
2. PIVETTA STEFANO - Consigliere	Sì
3. CALLEGARI KARIN - Consigliere	No
4. SESONE MARINO - Consigliere	Sì
5. LANA ORSOLA - Consigliere	Sì
6. COSTA GIANMARIO - Consigliere	Sì
7. BERTOLINI MAURIZIO - Consigliere	No
8. USEO ALESSANDRA - Consigliere	No
9. ROSSI LUCIANO - Consigliere	No
10. UBERTI RUDI IADER - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTOLINI VITTORIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente propone la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTE
- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge nr.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge nr.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge nr.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:
- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso dì TARI tributo che in caso di

tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
 fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (“price-cap”) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

 il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;

 l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;

 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652;

DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

ACQUISTITA, con riferimento al periodo precedente, la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario redatta dal Responsabile del Servizio agli atti di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui:

 sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

 si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopracitato, con deliberazione n. 11 del 08.09.2020, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. è stato approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2020 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RICHIAMATA la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

ATTESO che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che eroghino il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

RICHIAMATA la delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA, rubricata "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle categorie di cui alle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 facenti parte dell'allegato A della citata delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:
- quota variabile ridotta nella misura del 25%;

RICHIAMATO l'art. 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita:
"*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 209,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie dell'Ente, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che gli artt. 106 comma 3-bis e 138 del DL 34/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17 Luglio 2020, hanno differito l'approvazione del Bilancio 2020-2022 degli Enti Locali al 30 Settembre e stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sulla base del PEF per l'anno 2020, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.VE.VA.R.;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'Allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2020:
rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al **31 Ottobre 2020**;
rata n. 2, pari al rimanente 50% della TARI, rata a conguaglio, con scadenza al **31 Dicembre 2020**;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno così come indicato dal comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/07/2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. CUCCIOLA PIER MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Pier Michele Cucciola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che spiega la filosofia che sta alla base della redazione delle tariffe;

Relaziona il Sindaco coadiuvato dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula;

Con voti unanimi, palesemente espressi:

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge**;**

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi, palesemente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
BERTOLINI VITTORIO	Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 114 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2020 al 11/11/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Carcoforo, lì 27/10/2020

IL MESSO COMUNALE
Conti M. Sofia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Carcoforo, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

COMUNE DI CARCOFORO

TARI

METODO NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:
• $\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
• $\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a\ exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a)\ RCTV,a/r$$

dove:
• *CRTa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *CTSa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *CTRa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *CRDa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *COITV,a exp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *ARa* è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
• *b* è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6];
• *ARCONAI,a* è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
• *b(1 + ωa)* è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,*a* e γ 2,*a* di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4];

• *RCTV,a* è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *(1 + γ a)* è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a\ exp + (1 + \gamma\ a)\ RCTF,a/r$$

dove:
• *CSLa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *CCa* sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *CKa* sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
• *COITF,a exp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *RCTF, a* è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
• (1 + γ *a*) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
• *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 53.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

		% Calcolata	% Corretta
NUMERO TOTALE UTENZE	181		
Numero Utenze domestiche	174	**96,13**	**85,00**
Numero Utenze non domestiche	7	**3,87**	**15,00**

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	100,00	260,00
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	0,00	0,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	7,00	681,00	4.767,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21	0,00	0,00
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	0,00	0,00
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	24,00	78,00	1.872,00
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	0,00	0,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	8,50	30,00	255,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **7.154,00**

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100	% Calcolata	% Corretta
7.154,00 / 53.000,00 * 100 =	**13,50**	**15,00**

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	53.000,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	**7.154,00**
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	**45.846,00**

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	200,00	10,00
CC: costi comuni	6.889,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-512,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI		**6.587,00**

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	3.690,00	367,10
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	2.303,00	225,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	1.598,00	157,80
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	7.031,00	702,10
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	104,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-1.152,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI		**14.818,00**

TOTALE COSTI **21.405,00**

(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	6.587,00	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	5.598,95	96,13	85,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	988,05	3,87	15,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	14.818,00	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	12.595,30	86,50	85,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	2.222,70	13,50	15,00

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►**PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►**PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

►**PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►**PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIFUGIO + AGRITURISMO	0,00	60,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Alberghi con ristorante	RIFUGIO + AGRITURISMO	141,00	141,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	RIFUGIO + AGRITURISMO	0,00	66,00

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	3.693,41	24	3.693,41	24,00
Utenza domestica (2 componenti)	12.864,47	143	12.864,47	143,00
Utenza domestica (3 componenti)	245,00	2	245,00	2,00
Utenza domestica (4 componenti)	353,80	4	353,80	4,00
Utenza domestica (5 componenti)	168,50	1	168,50	1,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0	0,00	0,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100,00	100,00	100,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
105-Alberghi con ristorante	681,00	681,00	596,40
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00
109-Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	78,00	78,00	38,40
117-Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	30,00	30,00	30,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	3.693,41	0,84	0,89	3.287,13	0,29607	1.093,51
Utenza domestica (2 componenti)	12.864,47	0,98	0,99	12.735,83	0,32933	4.236,66
Utenza domestica (3 componenti)	245,00	1,08	1,00	245,00	0,33266	81,50
Utenza domestica (4 componenti)	353,80	1,16	1,02	360,88	0,33931	120,05
Utenza domestica (5 componenti)	168,50	1,24	1,20	202,20	0,39919	67,26
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	1,30	1,25	0,00	0,41583	0,00
				16.831,04		**5.598,98**

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				**Quf** (Euro/m2)
5.598,95	**/**	**16.831,04**	**=**	**0,33266**

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	24,00	0,60	1,00	0,30	7,20	59,72153	1.433,32
Utenza domestica (2 componenti)	143,00	1,40	1,80	0,37	52,91	73,65656	10.532,89
Utenza domestica (3 componenti)	2,00	1,80	2,30	0,38	0,76	75,64728	151,29
Utenza domestica (4 componenti)	4,00	2,20	3,00	0,45	1,80	89,58230	358,33
Utenza domestica (5 componenti)	1,00	2,90	3,60	0,60	0,60	119,44307	119,44
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	3,40	4,10	0,75	0,00	149,30384	0,00
					63,27		**12.595,27**

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb				**Quv** (Kg)
45.846,00	**/**	**63,27**	**=**	**724,60882**

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				**Cu** (€/Kg)
12.595,30	**/**	**45.846,00**	**=**	**0,27473**

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	100,00	51,00	0,41607	41,61
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	0,00	0,00	0,54661	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,31002	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,24475	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,10	681,00	749,10	0,89741	611,14
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	0,00	0,00	0,65266	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,77504	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	0,00	0,00	0,81583	0,00
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	0,00	0,00	0,44871	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	0,00	0,00	0,70977	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	0,00	0,00	0,87294	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	0,00	0,00	0,58740	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	0,00	0,00	0,75056	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,35081	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	0,00	0,00	0,44871	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,00	78,00	390,00	4,07915	318,17
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	0,00	0,00	2,96962	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	0,00	0,00	1,43586	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	0,70	30,00	21,00	0,57108	17,13

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	4,94393	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,84846	0,00
					1.211,10		**988,05**

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				**Qapf** (€/m²)
988,05	**/**	**1.211,10**	**=**	**0,81583**

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	100,00	260,00	1,02986	102,99
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	0,00	0,00	2,18251	0,00
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	1,23187	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00	0,99025	0,00
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	7,00	596,40	4.174,80	2,77270	1.653,64
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00	2,59446	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	3,09750	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	0,00	0,00	3,25198	0,00
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00	1,78245	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	0,00	0,00	2,81627	0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00	3,48568	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00	2,33699	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00	2,99056	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	1,38635	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00	1,78245	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	24,00	38,40	921,60	9,50640	365,05
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	0,00	0,00	11,81170	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00	5,71572	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	8,50	30,00	255,00	3,36685	101,01
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	19,69409	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	3,39062	0,00
					5.611,40		**2.222,69**

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				**CU** (€/Kg)
2.222,70	**/**	**5.611,40**	**=**	**0,39610**

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,89	0,33266	**0,29607**	0,30	724,60882	0,27473	**59,72153**
Utenza domestica (2 componenti)	0,99	0,33266	**0,32933**	0,37	724,60882	0,27473	**73,65656**
Utenza domestica (3 componenti)	1,00	0,33266	**0,33266**	0,38	724,60882	0,27473	**75,64728**
Utenza domestica (4 componenti)	1,02	0,33266	**0,33931**	0,45	724,60882	0,27473	**89,58230**
Utenza domestica (5 componenti)	1,20	0,33266	**0,39919**	0,60	724,60882	0,27473	**119,44307**
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,25	0,33266	**0,41583**	0,75	724,60882	0,27473	**149,30384**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,81583	**0,41607**	2,60	0,39610	**1,02986**
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,81583	**0,54661**	5,51	0,39610	**2,18251**
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,81583	**0,31002**	3,11	0,39610	**1,23187**
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,81583	**0,24475**	2,50	0,39610	**0,99025**
105-Alberghi con ristorante	1,10	0,81583	**0,89741**	7,00	0,39610	**2,77270**
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,81583	**0,65266**	6,55	0,39610	**2,59446**
107-Case di cura e riposo	0,95	0,81583	**0,77504**	7,82	0,39610	**3,09750**
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,81583	**0,81583**	8,21	0,39610	**3,25198**
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,81583	**0,44871**	4,50	0,39610	**1,78245**
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,81583	**0,70977**	7,11	0,39610	**2,81627**
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,81583	**0,87294**	8,80	0,39610	**3,48568**
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,81583	**0,58740**	5,90	0,39610	**2,33699**
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,81583	**0,75056**	7,55	0,39610	**2,99056**
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,81583	**0,35081**	3,50	0,39610	**1,38635**
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,81583	**0,44871**	4,50	0,39610	**1,78245**
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,00	0,81583	**4,07915**	24,00	0,39610	**9,50640**
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,81583	**2,96962**	29,82	0,39610	**11,81170**
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,81583	**1,43586**	14,43	0,39610	**5,71572**
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,70	0,81583	**0,57108**	8,50	0,39610	**3,36685**
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,81583	**4,94393**	49,72	0,39610	**19,69409**
121-Discoteche, night club	1,04	0,81583	**0,84846**	8,56	0,39610	**3,39062**

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	5.598,95	12.595,30	18.194,25
ATTIVITA' PRODUTTIVE	988,05	2.222,70	3.210,75
TOTALE COSTI	6.587,00	14.818,00	**21.405,00**

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	1.093,51	1.433,32	2.526,83
Utenza domestica (2 componenti)	4.236,66	10.532,89	14.769,55
Utenza domestica (3 componenti)	81,50	151,29	232,79
Utenza domestica (4 componenti)	120,05	358,33	478,38
Utenza domestica (5 componenti)	67,26	119,44	186,70
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0,00	0,00
Totale	5.598,98	12.595,27	18.194,25

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	41,61	102,99	144,60
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	611,14	1.653,64	2.264,78
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	318,17	365,05	683,22
Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	17,13	101,01	118,14
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	988,05	2.222,69	3.210,74

TOTALE ENTRATE	6.587,03	14.817,96	**21.404,99**

COPERTURA COSTI: 100,00%